

BGE 117 V 386

Bundesgericht (BGE), 1991-09-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_117 V 386](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_117_V_386)

FR: ATF 117 V 386

IT: DTF 117 V 386

Regeste

Regeste Art. 14 Abs. 1 und 2 UVG: Vergütung der notwendigen Leichentransportkosten. Als "Bestattungsort", bis zu dem gemäss Art. 14 Abs. 1 UVG die notwendigen Leichentransportkosten von der Unfallversicherung vergütet werden, gilt das Grab bzw. das Krematorium und nicht der Ort, an welchem die Trauerfeier beginnt. Die Kosten für den Transport des Leichnams während des Begräbnisses gehören daher nicht zu den Bestattungskosten, welche gemäss Art. 14 Abs. 2 UVG bloss im mehrfachen Betrag des versicherten Tagesverdienstes übernommen werden.

Erwägungen

E. 1

(Potere cognitivo)

E. 2

(Diritto di essere sentito)

E. 3

L'art. 14 LAINF, relativo alle spese di trasporto della salma e funerarie, dispone quanto segue: "Sono rimborsate le spese necessarie al trasporto della salma fino al luogo di sepoltura. Il Consiglio federale può limitare il rimborso delle spese di trasporto all'estero (cpv. 1). Le spese di sepoltura sono rimborsate fino ad un importo pari a sette volte il guadagno giornaliero massimo assicurato (cpv. 2)." Il Tribunale federale delle assicurazioni non ha finora avuto modo di esprimersi circa questo ordinamento legale. BGE 117 V 386 S. 390 a) Anzitutto la ricorrente afferma che la legge dovrebbe essere applicata contro il testo, in quanto difforme dalla volontà del legislatore. L'addebito è manifestamente infondato, quando si ritenga che, da un lato, il legislatore (Consiglio degli Stati e Consiglio Nazionale), dopo che in sede commissionale aveva dato adito a discussioni unicamente il tema della necessità di limitare il rimborso delle spese di trasporto all'estero (cfr. verbale della seduta della Commissione del Consiglio Nazionale 25/26 agosto 1977, pag. 77 seg.), ha approvato l'art. 14 LAINF nel testo proposto dal Consiglio Federale, senza discussione (Boll.Uff. 1979 CN 171, Boll.Uff. 1980 CSt. 473), e che dal Messaggio 18 agosto 1976 per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (FF 1976 III 155) non risulta nulla che contrasti con il testo di legge. In esso sulla questione si afferma solo, successivamente al tema delle spese funerarie, che "sono inoltre indennizzate a parte le spese di trasporto della salma" (FF 1976 III 183) e che "pare opportuno rimborsare le spese di trasporto della salma fino al luogo della sepoltura poiché esse possono risultare elevate, segnatamente quando si devono oltrepassare le frontiere nazionali", con la precisazione che "anche qui si deve tuttavia poter limitare il rimborso di quelle all'estero per i lunghi trasporti" (FF 1976 III 206). b) In sostanza deve essere stabilito quali importi siano da intendere come spese di

trasporto e quali come spese di sepoltura, quando si ricordi come le prime siano da indennizzare sino al luogo della sepoltura e le seconde nei limiti massimi stabiliti dalla legge. Al riguardo MAURER (*Schweizerisches Unfallversicherungsrecht*, pag. 319) afferma che l'assicuratore rifonde le spese insorte con il trasporto del corpo al luogo di sepoltura, nonché quelle di sepoltura, nei limiti di sette volte il guadagno quotidiano assicurato, di cui farebbero parte pure quelle relative agli abiti di lutto, al pasto funerario, agli annunci mortuari, alle messe, ecc.; separate quindi sono le spese in due categorie, ma senza indicazione esauriente dei criteri distintivi. La Commissione ad hoc per l'applicazione della LAINF e dell'OAINF, in una direttiva 1o dicembre 1986 per gli assicuratori, ascrive dal canto suo alle spese di trasporto quelle meramente necessarie per la trasferta del corpo sino al luogo in cui deve essere seppellito. L'INSAI, infine, ha dichiarato nella sua determinazione rassegnata al Tribunale cantonale delle assicurazioni di assumere sia il chilometraggio del carro funebre, BGE 117 V 386 S. 391 sia le ore lavorative degli operai addetti agli spostamenti del cadavere dal luogo in cui viene constatato il decesso al domicilio, alla camera ardente, al crematorio o alla tomba, riconoscendo anche spese per pratiche amministrative in relazione alle operazioni di trasporto. Orbene, come esattamente il giudice di prime cure e le parti hanno - sia pure giungendo a conclusioni difformi - messo in risalto, determinante in sostanza è stabilire che cosa debba essere inteso per "luogo di sepoltura" giusta l'art. 14 cpv. 1 LAINF, ritenuto che per questo disposto sono da rifondere tutte le spese di trasporto della salma sino a detto luogo. Non meritevole di più ampie considerazioni, viceversa, può rimanere il punto, peraltro non litigioso, se sia conforme al disciplinamento il rimborso delle spese di trasporto dal luogo del decesso a quello del domicilio ed in seguito al luogo di sepoltura, anziché quelle del trasporto diretto dal luogo del decesso a quello di sepoltura. Giova anzitutto rilevare che il rimborso delle spese di trasporto della salma in materia di assicurazione sociale contro gli infortuni è stato disciplinato nella legge per la prima volta con la LAINF, per cui un'interpretazione del concetto controverso non può essere ricercato riferendosi alla precedente LAMI, vigente sino al 31 dicembre 1983 (cfr. MAURER, *Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung*, 2a ediz., pag. 273). Premesso che le direttive interne della Commissione ad hoc, come la prassi dell'INSAI, non abbiano carattere vincolante, ma se del caso valgano a testimoniare di una certa interpretazione della legge, deve pur essere rilevato che sia in un'ipotesi che nell'altra si accenna al "luogo dove il corpo deve essere seppellito", rispettivamente alla "tomba". Questa interpretazione si oppone all'opinione espressa dai primi giudici nel senso che le spese di trasporto siano da rifondere solo sino al luogo in cui ha inizio la cerimonia funebre, le spese successive di traslazione della bara facendo parte invece di quelle di sepoltura. Osservato come la lettera della legge consenta in sostanza l'una oppure l'altra delle interpretazioni, deve essere ammesso che la prima, quella fatta propria dalla Commissione ad hoc e dall'INSAI, è comunque più rispettosa del testo letterale nella misura in cui allude al "luogo di sepoltura". A prescindere poi dalla lettera della legge, ma considerando invece la sistematica del disciplinamento applicabile, deve essere osservato che il legislatore ha distinto, al cpv. 1, le spese di trasporto BGE 117 V 386 S. 392 della salma da quelle, al cpv. 2, di sepoltura, nel senso che le prime - per quanto riferite a trasporti in Svizzera - sono prese a carico senza riserve, mentre le altre sono rimborsate nella limitata misura di un multiplo del guadagno giornaliero assicurato. È lecito dedurne che il legislatore volesse attribuire importanza prioritaria alla prima categoria di prestazioni, ritenute le stesse elementari, e che quindi intendeva riconoscere il rimborso delle spese necessarie di trasferimento del corpo di principio illimitatamente sino

all'estrema dimora, differenziandole dalle seconde, considerate meno degne di attenzione. Sono in effetti, quelle di trasporto della salma, spese ineluttabili conseguenti al decesso, a differenza di quelle generiche relative alla cerimonia funebre, le quali possono assumere caratteri diversi a seconda delle esigenze degli interessati. Mal si comprenderebbe quindi perché il rimborso di esse spese di trasporto verrebbe se del caso decurtato in quanto dette spese sarebbero annoverabili in una certa misura fra le spese di sepoltura. L'intento del legislatore di privilegiare il rimborso delle spese di trasporto del corpo, deducibile dalla struttura della norma di legge, sarebbe parzialmente vanificato se la somma da rimborsare fosse in parte calcolata in funzione di un elemento forfettario e aleatorio quale il salario assicurato. Gli argomenti addotti dai primi giudici secondo cui la legge non voleva mettere a carico dell'assicuratore contro gli infortuni le spese di trasporto comuni ad ogni funerale, in caso di decesso per infortunio o per altre cause, non sono decisivi ai fini del giudizio. Da un profilo più generale le critiche dei giudici cantonali non sono certo infondate, nella misura in cui con esse si rileva privilegiare la soluzione ritenuta i casi di decesso per infortunio nei confronti di quelli riconducibili a malattia; ma esse critiche rientrano nel novero di quelle generalmente mosse al sistema assicurativo svizzero delle assicurazioni sociali, il quale da diversi profili riconosce prestazioni migliori agli assicurati ai sensi della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (cfr. GREBER, Droit suisse de la sécurité sociale, pag. 390 seg.), normativa questa che fa seguito, giova ricordarlo, ad una legislazione in materia di responsabilità civile delle imprese industriali (cfr. Messaggio 10 dicembre 1906 concernente l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, FF 1906 VI 213; MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2a ediz., pag. 1 segg., Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 37 segg.). Ora il Tribunale federale delle assicurazioni non ha il BGE 117 V 386 S. 393 potere di rimediare a queste differenze di trattamento, volute dal legislatore. c) In queste condizioni, quindi, per spese di trasporto della salma devono essere ritenute quelle concernenti il trasporto sino alla tomba, al crematorio, ecc., e non solo quelle sino al luogo dove ha inizio il funerale.

E. 4

In concreto, dato quanto precede, controverse permangono tre poste, ossia fr. 200.-- per trasporto del cofano da Chiasso a Mendrisio e incassatura della salma, fr. 450.-- per il servizio funerale e fr. 320.--, rispettivamente fr. 224.--, per pratiche e sopralluoghi e servizi dell'impresa di pompe funebri. Per quel che attiene alle spese di fr. 200.-- per il trasporto del cofano, non si tratta manifestamente di spese di trasporto della salma. Si tratta bensì del trasporto del cofano vuoto da Chiasso, sede dell'impresa di pompe funebri, a Mendrisio, luogo del decesso, e della posa della salma nel cofano; il che fa parte delle spese di sepoltura. Per quanto concerne il montante di fr. 450.-- per il servizio funerale, riferito, secondo l'impresa, al trasporto da Mendrisio a Massagno e successivamente a Riva San Vitale, con la presenza di quattro uomini a disposizione per il servizio, la ditta M. non ha esattamente precisato quanto fosse da attribuire ai trasporti e quanto al servizio funebre. Ora, ricordato come, giusta quanto suesposto, per trasporto della salma debba essere considerato il trasporto del corpo sino alla tomba, il tema non è meritevole di più ampi accertamenti in sede di procedura federale, dal momento che esso servizio, rappresentato dalla presenza di quattro uomini, doveva forzatamente riferirsi in modo essenziale al trasporto del cofano durante la cerimonia. L'importo è pertanto da riconoscere. Infine, per quel che riguarda la somma di fr. 320.-- per pratiche e sopralluoghi e servizi dell'impresa di pompe funebri, essa sarebbe riconducibile al rilascio dei documenti necessari per effettuare il servizio. Ma al riguardo vuol essere osservato che nel Cantone Ticino, ai sensi dell'art. 3

cpv. 1 del decreto 16 gennaio 1961 concernente l'autorizzazione per l'esumazione e il trasporto di salme, l'autorizzazione per il trasporto da comune a comune nel cantone e per il trasporto in altri cantoni è esente da tassa. Quindi in ogni ipotesi l'importo è da negare. BGE 117 V 386 S. 394 Dispositiv

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.